N. 04428/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14392/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14392 del 2015, proposto da: Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli Avvocati di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Pietro di Tosto, Antonio Galletti, Riccardo Bolognesi, Aldo Minghelli e Matteo Santini, in proprio e quali consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Romano, Sara Di Cunzolo, Marco Martinelli e Gianluca Piccinni, elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano, 1/A, presso lo studio legale Satta Romano & Associati;

contro

Il Ministero della giustizia, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

il Consiglio Nazionale Forense,

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione dei Giovani Amministrativisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cataldo, Federico Freni e Antonio Nicodemo, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio, 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Cataldo;
l'Ordine degli avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Altavilla e Luciano Ancora, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 52, presso l'avv. Luciano Ancora;
ad opponendum:
Unione delle camere penali italiane, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, elettivamente domiciliate in Roma, corso Trieste, 109, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi;
Associazione giuslavoristi italiani, Unione nazionale camere avvocati tributaristi, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, elettivamente domiciliate in Roma, corso Trieste, 109, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi;

per l'annullamento

del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", pubblicato su G.U. n. 214 del 15 settembre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ha dettato la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevedendo, all'art. 9, la possibilità per gli avvocati di conseguire il titolo di avvocato specialista.

In data 12 agosto 2015, il Ministro della giustizia ha adottato il decreto ministeriale contenente il "*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*".

Gli Ordini degli avvocati di Roma, Napoli e Palermo e alcuni avvocati hanno impugnato il suddetto decreto ministeriale.

Il ricorso è affidato a sei motivi di doglianza (contenendo il paragrafo I la mera premessa), i primi cinque rivolti avverso specifiche previsioni regolamentari ed uno teso a far valere l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 9 della legge n. 247/2012.

Quanto alle singole previsioni regolamentari, i ricorrenti hanno rappresentato l'illegittimità della suddivisione dei settori di specializzazione, l'illegittimità dei requisiti per l'ottenimento ed il mantenimento del titolo, l'illegittimità delle attribuzioni di competenze al Consiglio nazionale forense, l'illegittimità della previsione di un illecito disciplinare, la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza allo scopo.

Quanto all'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 247/2012, essa è sostanzialmente ancorata alla violazione dell'art. 3 della Costituzione per intrinseca irragionevolezza della disposizione, che risulterebbe scollegata dagli obiettivi e dalle *rationes* alla base del complessivo intervento legislativo, finalizzato alla tutela dei

clienti – consumatori, alla correzione delle asimmetrie informative presenti nel mercato delle consulenze legali ed al recupero di margini di concorrenzialità all'interno di quest'ultimo a favore dei professionisti neo-iscritti.

Si è costituito il Ministero della giustizia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sono intervenuti *ad adiuvandum* l'Associazione dei giovani amministrativisti e l'Ordine degli avvocati di Lecce.

Sono intervenute *ad opponendum* l'Unione delle camere penali italiane, l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, l'Associazione giuslavoristi italiani e l'Unione nazionale camere avvocati tributaristi.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2015 il collegio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a. e "*considerato che le esigenze della parte ricorrente, correlate alla non palese infondatezza di alcune censure di irragionevolezza articolate in gravame, siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito*", ha fissato l'odierna udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.

I ricorrenti e gli interventori hanno depositato memorie in vista dell'udienza di discussione.

All'udienza del 9 marzo il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'art. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità per gli avvocati di conseguire il titolo di specialista.

La norma, rubricata "*specializzazioni*", così dispone:

"*1. E' riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.*

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF.

Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni".

Il regolamento, adottato dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 1, si compone di 16 articoli, solo alcuni dei quali sono oggetto delle censure articolate in gravame, mentre invece, con l'ultimo motivo di doglianza è prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 247/2012 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità degli interventi *ad opponendum*, prospettata dai ricorrenti.

Osserva, infatti, il collegio che le associazioni che hanno spiegato tali interventi sono associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di avvocati, portatrici di un interesse sostanzialmente speculare, ancorché opposto, a quello attivato dai ricorrenti.

Va pure respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale, concreto, immediato e personale alla pronuncia giurisdizionale richiesta, sollevata dagli interventori.

Deve, in proposito, infatti osservarsi come le contestazioni svolte dai ricorrenti – da valutarsi, ai presenti fini, alla stregua della astratta prospettazione di parte e salva l'autonoma e successiva valutazione dei medesimi profili in punto di fondatezza della domanda – appaiono censurare aspetti precettivi di immediata lesività, radicando in capo agli stessi quella posizione qualificata che si differenzia dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità della suddivisione dei settori di specializzazione, che sarebbe intrinsecamente irragionevole e paleserebbe l'assenza di parametri oggettivi di riferimento per l'individuazione degli stessi; hanno pure rappresentato l'illogica esclusione di importanti settori, nonché la disparità tra le discipline civilistiche e quelle amministrative e penali.

Da ultimo, i ricorrenti hanno anche censurato la previsione che fissa in due il numero massimo di specializzazioni conseguibili da ciascun avvocato, non rispondente ad alcuna previsione della norma primaria.

La prospettazione deve essere condivisa

Né dalla mera lettura dell'elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato, infatti, cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie.

Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.

L'incompletezza dell'elenco era stata già rilevata dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in sede consultiva sullo schema di regolamento, con rilievo al quale il Ministero si è adeguato in maniera parziale.

Piuttosto sembra che si sia attinto, solo per frammenti, a ciascuno di tali criteri, senza che tuttavia emerga un unitario filo logico di selezione.

Considerata la delicatezza della disciplina posta e la necessaria funzionalizzazione della normazione secondaria alla perseguita finalità di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori, non è dunque possibile condividere l'argomentazione difensiva spesa dall'amministrazione, secondo cui la censura impingerebbe in una valutazione di merito riservata all'amministrazione.

Ed infatti, anche le valutazioni e le scelte rimesse all'attività regolamentare non possono sottrarsi al rispetto dei principi di intrinseca ragionevolezza e di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito.

L'attuale, palese, irragionevolezza della disposizione, infine, diversamente da quanto sostenuto dagli interventori ad opponendum, non può essere elisa dalla teorica (e futura) possibilità di revisione dell'elenco, prevista dall'art. 4 del d.m.

La censura va invece respinta con riferimento alla contestazione del numero massimo di specializzazioni conseguibili.

La limitazione va infatti collegata alla funzione stessa del concetto di specializzazione, che, proprio perché deve fornire un'indicazione in ordine a competenze particolarmente approfondite, deve essere numericamente circoscritto. L'art. 3 del regolamento deve essere, di conseguenza, annullato in parte qua.

Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità delle previsioni regolamentari che individuano i requisiti per l'ottenimento del titolo. Essi ritengono, in primo luogo, che sia irragionevole equiparare i corsi di formazione alla pratica forense, tanto più che nessun rilievo sarebbe stato dato alla pregressa esperienza di particolari categorie di avvocati - quali gli ex magistrati, i professori universitari e gli avvocati collaboratori, tutti sicuramente portatori di significativi bagagli esperienziali - nonché alle competenze di cui siano portatori i giovani avvocati che, prima dell'iscrizione all'albo, abbiano conseguito titoli universitari o abbiano lavorato in uffici legali di enti o società.

In proposito i ricorrenti ricordano come l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nel parere reso sul disegno di legge di riforma della professione forense AS974 del 9 agosto 2012, avesse indicato come preferibile l'adozione di un "*sistema aperto, in cui la specializzazione possa discendere da qualsiasi esperienza professionale di studio o ricerca*".

Sempre con riferimento alla comprovata esperienza, i ricorrenti ritengono poi che la fissazione del numero minimo di quindici incarichi per anno per cinque anni non terrebbe conto della diversità, anche numerica, del contenzioso nei singoli settori di specializzazione e nei vari contesti regionali italiani e che la previsione, in ogni caso, avvantaggerebbe gli studi associati.

I ricorrenti evidenziano anche come la previsione regolamentare secondo cui gli incarichi devono essere rilevanti per "*quantità*" non trovi riscontro nella norma primaria, mentre la previsione per cui non rilevano le "*questioni analoghe*" sarebbe

affetta da genericità, non essendo chiaro a chi sia rimessa la corrispondente valutazione e con quali criteri verrà effettuata.

Sempre col medesimo motivo viene, poi, censurata la previsione contenuta nell'art. 6, comma 4, del d.m., con la quale è stato introdotto, per gli avvocati che intendano conseguire il titolo per comprovata esperienza, un colloquio dinanzi al Consiglio nazionale forense, del quale non vi è traccia nella legge e la cui disciplina, poiché non contenuta nel d.m. medesimo, è *in toto* rimessa alla discrezionalità del Consiglio.

Da ultimo, i ricorrenti contestano le previsioni in materia di revoca del titolo, pure queste prive di una puntuale base legislativa ed irragionevolmente collegate al mancato rispetto di requisiti (venticinque crediti per anno o quindici incarichi nel triennio) ancora più stringenti di quelli previsti per il conseguimento dello stesso.

Il motivo è fondato solo in parte, nei limiti appresso specificati.

Deve, in primo luogo, osservarsi come la previsione della duplice modalità di conseguimento del titolo trova una chiara base normativa nell'art. 9, comma 2, della legge n. 247/2012, che stabilisce che "*Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione*", così che non vi è spazio alle censure articolate in ordine alle previsioni regolamentari che prevedono la contestata alternativa.

Della disposizione primaria, va rilevata, fin d'ora, la legittimità, proprio nella misura in cui consente, per il conseguimento di un titolo che non comporta riserva di attività professionale, modalità alternative ragionevoli ed adeguate al fine, restando poi su un piano squisitamente di merito, e non sindacabile in questa sede, la scelta tra un sistema aperto, come quello prospettato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, ed un sistema più rigido, quale quello prescelto dal legislatore.

Quanto alla censurata irrilevanza dell'esperienza pregressa degli avvocati ex magistrati e dei professori universitari, va poi rilevato che il regolamento ha per oggetto la disciplina per il conseguimento del titolo di "*avvocato*" specialista, così che,

ragionevolmente, il parametro della comprovata esperienza è stato valorizzato con esclusivo riferimento all'attività professionale di avvocato.

Ciò vale anche per gli avvocati collaboratori, la cui attività professionale - peraltro per autonoma scelta degli stessi - appare essenzialmente concentrata in attività di ricerca e studio teorico di questioni giuridiche, disgiunta dall'esercizio della professione complessivamente intesa.

Medesime considerazioni possono formularsi in ordine ai giovani avvocati, anche alla luce della considerazione per cui l'eventuale conseguimento di titoli specialistici prima del conseguimento del titolo di avvocato è una mera evenienza di fatto - nella maggior parte dei casi neppure imposta da puntuali incompatibilità tra corsi di perfezionamento e svolgimento della professione - ed è frutto, ancora una volta, di scelte professionali autonome e personali.

In sostanza gli stessi esempi indicati dai ricorrenti come prova delle pretese disparità di trattamento individuano proprio la carenza di specializzazione nella professione degli avvocati asseritamente penalizzati.

Del pari ragionevole appare il riferimento regolamentare, oltre che alla qualità, alla quantità della produzione professionale, atteso che il numero di incarichi richiesti (peraltro rideterminato in un numero significativamente più basso di quello originariamente individuato a seguito dei rilievi mossi sia dalle commissioni parlamentari che dal Consiglio di Stato in sede consultiva), appare in sé intrinsecamente ragionevole ed adeguato allo scopo di individuare la ricorrenza del requisito della effettiva specializzazione, che non può essere disgiunta dal concreto esercizio, anche numericamente rilevante, dell'attività difensionale.

Medesime valutazione devono farsi con riferimento alla nozione di affari analoghi, espressione invero insuscettibile di dar luogo a significativi dubbi interpretativi e a consequenziali disparità applicative, mirando la medesima ad escludere la rilevanza di incarichi nei quali l'attività difensiva prestata sia sostanzialmente sovrapponibile a

quella svolta in altro incarico, pure indicato dall'interessato tra quelli utili al fine di dimostrare la comprovata esperienza.

Deve invece essere accolta la censura relativa all'introduzione, in sede regolamentare, del colloquio dinanzi al Consiglio nazionale forense per l'avvocato che intenda conseguire il titolo per comprovata esperienza.

L'accoglimento della doglianza non può essere determinato alla prospettata assenza di puntuale previsione nella norma primaria, ma deve essere correlato, come pure correttamente dedotto dai ricorrenti, alla intrinseca irragionevolezza della norma per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso.

L'assenza di specificazioni e di definizioni puntuali è dunque tale da conferire al Consiglio nazionale forense una latissima discrezionalità operativa, che, oltre ad essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell'art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo.

In parte qua, di conseguenza, va annullato l'art. 6 del regolamento.

Non possono invece, da ultimo, essere condivise le doglianze rivolte avverso gli articoli 10 e 11 del regolamento in tema di revoca.

Ed infatti sebbene sia vero che la disciplina normativa sul punto sia estremamente sintetica, ciò che lascia ampio spazio di manovra alla normazione secondaria, non pare al collegio che nell'individuare la disciplina regolamentare il Ministero abbia irragionevolmente esercitato la potestà ad esso attribuita.

Come emerge dalla lettura dell'art. 9 della legge n. 247/2012 e dell'intero regolamento, infatti, il titolo di avvocato specialista è stato introdotto come titolo

meramente facoltativo, che non attribuisce riserva di esercizio di una determinata attività difensiva e che è connotato da uno spiccato tratto di "*attualità*", dovendo lo stesso fornire agli utenti una indicazione effettiva su una specifica e sussistente competenza dell'avvocato.

In tale ottica sono stati previsti requisiti per l'accesso al titolo decisamente meno stringenti di quelli previsti per l'accesso alle specializzazioni universitarie previste per differenti attività professionali (si pensi in particolare alle specializzazioni mediche, che prevedono un numero predeterminato di specializzandi, i quali devono superare un esame di ammissione), ma giustifica, di conseguenza, una verifica costante del mantenimento del livello di specializzazione.

Proprio il necessario tratto dell'attualità della qualifica giustifica i requisiti posti per il mantenimento del titolo, peraltro assolutamente meno onerosi di quelli previsti per l'ottenimento e, in ogni caso, funzionali a dimostrare una costante attività di aggiornamento ed approfondimento del professionista, già necessaria sulla sola base delle prescrizioni deontologiche.

Con il terzo motivo di doglianza i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittima attribuzione di competenze al Consiglio nazionale forense, a loro giudizio non corrispondente all'impianto della legge.

La censura è infondata, atteso che l'art. 9 inequivocabilmente attribuisce al Consiglio nazionale forense le funzioni, di assoluta rilevanza, di conferimento e revoca, in via esclusiva, del titolo di avvocato specialista, ciò che mira a garantire un'applicazione unitaria ed univoca della nuova normativa

Rispetto a tali competenze le ulteriori attribuzioni previste dal regolamento hanno una chiara valenza strumentale e di raccordo e contribuiscono, proprio laddove stabiliscono ipotesi di coinvolgimento del Consiglio medesimo nelle fasi di programmazione generale e speciale dei corsi, ad una applicazione meno discrezionale e più uniforme dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge.

Con il quarto motivo di doglianza i ricorrenti hanno censurato l'illegittima introduzione, ad opera dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale, di una fattispecie di illecito disciplinare, che ricorre nel caso in cui l'avvocato "*spende il titolo di specialista senza averlo conseguito*".

La previsione sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge sull'ordinamento della professione forense, nonché con il principio di tipicità dell'illecito e delle sanzioni.

La censura è infondata.

L'art. 3, comma 3, della legge n. 247/2012, dispone infatti che "*L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato e' tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile*".

In disparte la considerazione per cui il principio di tipizzazione della condotta e della sanzione paiono avere una valenza relativa, atteso che devono essere seguiti "*per quanto possibile*", si osserva poi come la fattispecie in esame appaia riconducibile alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 65 del codice deontologico, in forza del quale "*l'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi*", la violazione del quale, ai sensi del comma 3, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Con il quinto motivo di doglianza i ricorrenti rappresentano come, all'esisto dell'emanazione del regolamento, il cliente – consumatore si troverà a scegliere tra

ben sette figure professionali di avvocati (avvocato, avvocato specialista non cassazionista, avvocato cassazionista non specialista, avvocato cassazionista specialista, avvocato docente universitario di ruolo in materia giuridica, avvocato munito di altro titolo specialistico universitario, avvocato stabilito), ciò che creerebbe confusione negli utenti, in palese contrasto con la finalità della riforma, che era proprio quella di ridurre le asimmetrie informative.

Risulterebbero in tal modo violati anche i principi comunitari di proporzionalità e concorrenza.

La censura si presenta in sostanza assertiva e comunque tesa, inammissibilmente, a contestare il merito delle scelte, non tanto regolamentari, quanto legislative.

Analoga valutazione di rigetto, da ultimo, va formulata con riferimento all'ultimo motivo di doglianza, con il quale i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 247/2012 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, rappresentando come le modalità alternative previste dalla norma al fine del conseguimento del titolo di avvocato specialista risulterebbero scollegate dagli obiettivi e dalle *rationes* alla base dell'intervento legislativo e sostenendo che la previsione violerebbe i principi della concorrenza, della tutela dell'iniziativa economica privata e della tutela del consumatore e sarebbe, infine, intrinsecamente irragionevole.

La disposizione, proprio perché mira ad individuare fattispecie che siano espressione del possesso di effettivi requisiti di specializzazione dei difensori, ancorché acquisiti attraverso percorsi differenti, appare coerente con le finalità dell'intero provvedimento normativo, per come individuate nell'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 247/2012, a norma del quale "*L'ordinamento forense, stante la specificità' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli*

interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; … c) tutela l'affidamento della collettività' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità' ed efficacia della prestazione professionale".

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla le previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, del regolamento impugnato, dalla lettera a) alla lettera t) e le previsioni di cui all'6, comma 4, del medesimo regolamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)